



# CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

---

## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE


**N. 10 del 24/09/2014**

### RIFERIMENTI

**Proponente**  
Entrate

### OGGETTO

Adozione Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)



Il giorno 24/09/2014 , in Modugno, presso la sede municipale, il Commissario Prefettizio, Prefetto Mario Rosario Ruffo, con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, conferitigli con Decreto Prefettizio n.prot.31633 AREA II-EE.LL. del 22/08/2014, ha adottato la seguente deliberazione

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MONICA CALZETTA

---



## IL REPONSABILE DEL SERVIZIO 7° - ENTRATE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'Imposta Municipale Propria (I.MU.) relativa alla componente patrimoniale;
- la Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Rilevato che la TASI:

è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES sui Servizi, dell'importo di € 0,30/mq, quest'ultima riscossa nel 2013 direttamente dallo Stato, entrambe soppresse;

ha come presupposto impositivo *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”*;

è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori e detentori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento di applicazione del tributo, stabilisce la percentuale dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% rimanendo la restante parte a carico del titolare del possessore/detentore;

è calcolata come maggiorazione dell'Imposta Municipale Propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile (ad eccezione dei terreni agricoli) e l'aliquota massimale (tetto massimo del 10,60 per mille);

Visto l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della I.U.C. la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Richiamato l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale l'Ente, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681);
- b) stabilire le modalità di versamento della TASI, definendo altresì se lo stesso tributo debba essere versato in autoliquidazione ovvero, mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune;
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni (comma 682);
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);

Ritenuto opportuno destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- protezione civile;



- biblioteca;
- attività culturali e manifestazioni;
- URP/sportello polifunzionale;
- SUAP-SUE;

Visto lo schema di regolamento predisposto da questo Servizio, con il quale viene stabilito:

- a) nel 30% la quota di tributo a carico dell'utilizzatore;
- b) che il tributo sia versato in autoliquidazione da parte del contribuente in n. 2 rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, come per Legge;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno in data 18/7/2014 con il quale il detto termine è stato, da ultimo, prorogato al 30/9/2014.

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;



Alla luce di quanto precede si sottopone la presente proposta di Regolamento al Commissario Prefettizio per le valutazioni di propria competenza.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 7°*  
*Dott. Fulvio Pasquale GISMUNDO*



## IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Letta e condivisa la relazione del Responsabile del Servizio 7° - Entrate, che precede.

Vista la Legge 147/2013.

Visti altresì:

a) il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000

b) il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

c) il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

d) il Dm Interno in data 18/7/2014 con il quale il detto termine è stato, da ultimo, prorogato al 30/9/2014.

e) l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

f) la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

g) la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Acquisiti:

il parere “favorevole” di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in data 15/09/2014, dal Responsabile del 7° Servizio “Entrate”, Dott. Fulvio Pasquale GESMUNDO;

il parere “favorevole” di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in data 23/09/2014, dal Responsabile del 6° Servizio “Finanziario”, Domenico PROSCIA.

il parere “favorevole” reso dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come

modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, allegato in copia;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

**Con i poteri del Consiglio Comunale, nella seduta del 24/09/2014 alle ore 12,00**

## **DELIBERA**

- 1) di approvare il “*Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)*”, adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di pubblicare il presente regolamento:
  - sul sito internet del Comune
  - all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

## **DELIBERA INOLTRE**

1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
2. di provvedere, per le ragioni sopra indicate, alla immediata pubblicazione della presente sull'Albo Pretorio comunale al fine di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it).

---

Il Segretario Generale

Dott.ssa Monica CALZETTA

Il Commissario Prefettizio

Dott. Mario Rosario RUFFO



***CITTA' DI MODUGNO***  
*(PROVINCIA DI BARI)*



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

- Deliberazione di Commissario Prefettizio n. 10 del 24/09/214



## **INDICE**

*Art. 1 - Oggetto*

*Art. 2 - Soggetto attivo*

*Art. 3 - Soggetti passivi*

*Art. 4 – Base imponibile*

*Art. 5 – Servizi indivisibili*

*Art. 6 – Aliquote*

*Art. 7 – Riduzioni e Detrazioni*

*Art. 8 – Dichiarazione*

*Art. 9 – Versamenti*

*Art. 10 - Rinvio*

*Art. 11 - Entrata in vigore del Regolamento*





## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

## **Art. 3 - Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare oggetto di tassazione.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

## **Art. 4 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come eventualmente integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.

## **Art. 5 - Servizi indivisibili**

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI sono i seguenti:
  - a) illuminazione pubblica;
  - b) sicurezza;
  - c) manutenzione strade;
  - d) manutenzione del verde;
  - e) protezione civile;
  - f) biblioteca;
  - g) attività culturali e manifestazioni;
  - h) URP;
  - i) SUAP-SUE;
2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai



trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura stimata con il gettito del tributo.

## **Art. 6 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

## **Art. 7 – Riduzioni e Detrazioni**

1. Si applica al Tributo sui Servizi Indivisibili la riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 in favore:
  - a) dei fabbricati inagibili o inabilitabili;
  - b) dei fabbricati di interesse storico e artistico.
2. A favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 del possessore come definite ai fini IMU è riconosciuta una detrazione pari a € 25,00.
3. La detrazione di cui al comma 2 è elevata di € 50,00 limitatamente ai nuclei familiari in condizioni di indigenza quantificata nel possesso di un reddito complessivo lordo per l'intero nucleo familiare relativo all'anno precedente, come determinato ai fini IRPEF, ivi incluso l'importo costituente base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione di fabbricati (cedolare secca), non superiore ad € 8.000,00
4. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate ad anno e spettano proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione si verifica.
5. Ogni soggetto passivo che intenda usufruire della ulteriore detrazione di cui al comma 3 dovrà presentare apposita istanza debitamente documentata direttamente al Servizio Entrate del Comune, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata per l'anno di competenza. La predetta istanza, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono invariate le condizioni per usufruire dell'agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare, entro il medesimo termine, il venir meno delle condizioni per l'agevolazione.
6. L'Ufficio Tributi provvede al controllo, anche a campione, delle richieste di ulteriore detrazione pervenute e qualora accerti il mancato diritto all'agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato, oltre a sanzioni ed interessi di legge.

## **Art. 8 – Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo TASI presenta la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti



3. Gli obblighi dichiarativi TASI, relativi ai soli possessori, si considerano assolti attraverso la presentazione della dichiarazione IMU.
4. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU, della previgente ICI, della TARSU/TARES purché contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI, IMU o TARSU e/o TARES ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nello stesso termine indicato dal precedente comma 1.
5. La dichiarazione di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

### **Art. 9 – Versamenti**

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.
3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.

### **Art. 10 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

### **Art. 11 - Entrata in vigore del Regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.





# CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA DELLA SEGUENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PROPONENTE: ENTRATE

OGGETTO:

Adozione Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

NOTE AGGIUNTIVE

NESSUNA



MODUGNO LÌ, 15/09/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
DOTT. FULVIO P. GESMUNDO





# CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL' ART 49, COMMA 1°, DEL D.LGS. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA** IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PROPONENTE: ENTRATE

OGGETTO

Adozione Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

NOTE AGGIUNTIVE

FAVOREVOLE

MODUGNO LÌ, 23/09/2014



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
DOMENICO PROSCIA



## Verbale del 12.05.2014 n.23

L'anno 2014, il giorno 12 del mese di Maggio, alle ore 16.00, in audio conferenza si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone dei signori:

- dr. Cosimo Cafagna (presidente);
- dr. Marcello Bramato (revisore);
- dr. Antonio Sabatino (revisore).

I Revisori premettono di essersi convocati per la data odierna per esaminare ed esprimere il parere alla proposta di delibera avente ad oggetto: Adozione Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).


All'uopo esaminano la proposta di delibera con il testo del Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale trasmessa dal responsabile del servizio entrate.

Visto l'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147:

- comma 702 relativo alla potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del D Lgs. 446/1997;
- comma 676 indicante l'aliquota base e la facoltà per il comune di azzeramento della stessa;
- comma 677 indicante la ripartizione delle entrate ai fini IMU e TASI e delle aliquote massime applicabili;
- comma 681 per le percentuali di ripartizione della tassa fra possessori e occupante;
- comma 682 lettera b) della citata legge 147/2013, indica gli elementi a base delle riduzioni dell'imposta;

### Considerato

- che non è stato ancora approvato il Bilancio di Previsione 2014, il cui termine è stato prorogato al 31/07/2014, e pertanto non è possibile quantificare il relativo impatto in termini di variazioni di entrata;
- che dall'esame del Regolamento sottoposto all'approvazione, si riscontra la conformità dello stesso al dettato della legge sopra richiamata istitutiva della TASI;
- che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000, sulla proposta sono stati espressi i parere di regolarità tecnica dal responsabile del servizio entrate e di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;
- che la proposta formulata indica l'entità della minor entrata derivante dall'applicazione delle riduzioni previste sull'abitazione principale applicando l'aliquota base della tariffa;



- che, come riportato nella proposta, le minori entrate stimate dovranno essere coperte da maggiori entrate derivanti da altre fonti fiscali:




esprimono

PARERE FAVOREVOLE alla suddetta proposta di delibera, invitando i responsabili dei servizi entrate e finanziario ad un costante monitoraggio che consenta eventuali interventi necessari ad assicurare l'equilibrio finanziario.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Segretario Generale ed al responsabile del servizio competente.

Esauriti tali adempimenti, la riunione termina alle ore 17.30, previa stesura del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

- dr. Cosimo Cafagna (presidente): 
- dr. Marcello Bramato (revisore): 
- dr. Antonio Sabatino (revisore): 



# CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

---

## ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

**ATTESTA**

CHE IL SEGUENTE ATTO

**Delibera Commissariale n.10 del 24/09/2014**

OGGETTO:

**Adozione Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)**

E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 30 GIORNI DAL 01/10/2014

**IL RESPONSABILE ALBO-NOTIFICHE**

Dott. Gianluigi BERARDI

---

## ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

**ATTESTA**

CHE LA STESSA E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO  
DALL'ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LI', 01/10/2014

**IL RESPONSABILE ALBO-NOTIFICHE**

Dott. Gianluigi BERARDI

---

